DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 4

Aumento dell'organico del personale addetto a compiti amministrativo-contabili di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai servizi connessi alla lotta alla criminalità

In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, numero 6), punto V), della legge 1 aprile 1981, n. 121, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 14- bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, per le specifiche esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' dei servizi comunque connessi alla lotta alla criminalita', le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentate, nel biennio 1993-1994, per ciascun profilo e qualifica, nella misura e secondo la progressione annuale fissata nella allegata tabella N. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14- bis del citato decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e a partire dagli incrementi di organico in esso previsti, l'aliquota del 15 per cento indicata nel comma 3 del medesimo articolo e' fissata al 25 per cento. 3. Alla copertura dei posti portati in aumento in applicazione del comma 1, si provvede, fino al limite del 50 per cento dell'incremento di organico, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e in corso di espletamento alla stessa data. Alla copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti con le modalita' e procedure suindicate e con quelle stabilite dal comma 2, si provvede mediante pubblico concorso anche con le modalita' indicate dall'articolo 103, comma secondo, dalla legge 1› aprile 1981, n. 121. 4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutata in lire 15.243 milioni per l'anno 1993 ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno 1994.

Versione in vigore dal 21 gennaio 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9
Capo	I — Aumento degli organici del personale appartenente alla polizia di stato, all'arma dei carabinieri e al corpo della guardia di finanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-adeguamento-degli-organici-delle-forze-di/art-4-aumento-dell-organico-del-personale-addetto-a-compiti-amministrativo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it